

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI INTERNI

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/09/1995, con atto nr. 51;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/10/95 al 19/10/1995;
- 3) E' stato esaminato dalla CO.RE.CO. nella seduta del 28.11.1995 Prot. nr. 4988 (rammentando che le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 30 del presente regolamento, di cui all'art. 79 del D.Lgs. 507/93, sono modificate dall'art. 17 del D.L. 08.11.1995, nr. 463);
- 4) E' stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 14/12/1995 al 29/12/1995 per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione allo stesso Albo Pretorio, e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) E' entrato in vigore il 30/12/1995.
- 6) E' stato rettificato con delibera di consiglio nr. 42 del 28.11.1996 "Rettifica dell'art. 10 del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".
- 7) E' stato esaminato dalla CO.RE.CO. nella seduta del 19.12.1996 Prot. nr. 4965 (Visto non si riscontrano vizi di legittimità. Notificazione ai sensi dell'art. 14 - IV comma - della L.R. n.73/1993)
- 8) E' stato modificato con delibera di consiglio nr. 2 del 28.02.2002 "Modifica regolamento comunale raccolta rifiuti solidi urbani e adeguamento tariffe" (modificato l'art. 16 "Classificazione dei locali e delle aree tassabili").
- 9) E' stato modificato con delibera di consiglio nr. 34 del 30.10.2002 "Gestione diretta della tassa smaltimento rifiuti solidi (TARSU) e modifiche al regolamento comunale" (modificato l'art. 24 "Accertamento").

Pollein, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
YOCCOZ Eliana

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Istituzione della Tassa
- Art. 3 Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4 Rifiuti speciali assimilati per legge agli urbani
- Art. 5 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

CAPO II - OGGETTO DELLA TASSAZIONE

- Art. 7 Presupposto della tassa - Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 9 Locali ed aree non tassabili
- Art. 10 Riduzioni delle superfici computabili
- Art. 11 Esenzioni
- Art. 12 Condizioni per le esenzioni

CAPO III - TARIFFE

- Art. 13 Determinazione delle tariffe
- Art. 14 Commisurazione delle tariffe
- Art. 15 Graduazione della tariffa
- Art. 16 Classificazione dei locali e delle aree tassabili

CAPO IV - APPLICAZIONE DELLA TASSA

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

- Art. 17 Periodo di tassazione
- Art. 18 Cessazione
- Art. 19 Denunce
- Art. 20 Denuncia iniziale e contenuto
- Art. 21 Denuncia di rettifica e contenuto
- Art. 22 Denuncia di cessazione e contenuto

CAPO V - ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO - SANZIONI

- Art. 23 Poteri dei Comuni - mezzi di controllo
- Art. 24 Accertamento
- Art. 25 Riscossioni
- Art. 26 Contenzioso
- Art. 27 Sanzioni
- Art. 28 Rimborsi
- Art. 29 Funzionario Responsabile

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 30 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 31 Abrogazioni
- Art. 32 Adempimenti
- Art. 33 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.

ART. 2

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Il Comune istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. E' altresì istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
3. Il Comune esercita con diritto di privativa, obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati e nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi quelli assimilati agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità contenute nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana.
4. Il Comune può inoltre esercitare con diritto di privativa le predette attività in zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Gli occupanti o i detentori degli insediamenti, dell'area di raccolta, sono tenuti comunque ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti nei contenitori vicini.

ART. 3

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, o di cui comunque il produttore intenda disfarsi o è obbligato a disfarsi.
2. Agli effetti dell'applicazione della Tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si considerano i seguenti rifiuti:
 - A - URBANI
 - a.1 - I rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
 - a.2 - I rifiuti ingombranti, quali beni di consumo e durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
 - a.3 - Rifiuti urbani pericolosi (medicinali scadenti o inutilizzabili provenienti da civili abitazioni o da studi privati, pile scadute) con speciali modalità di raccolta.

ART. 4

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER LEGGE AGLI URBANI

1. Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 146 del 22.02.1994 di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 di cui all'Art. 5 del D.P.R. 10.09.1982 esclusi quelli per i quali già si effettua la raccolta si rinviano a successivi provvedimenti specifici la determinazione dell'istituzione della tassa, del suo ammontare e delle modalità di

pagamento in conformità alle disposizioni che saranno emanate dalla Regione in qualità di unico ente a cui è affidato il servizio di smaltimento.

ART. 5

ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA (Art. 59 del D.Lgs. 507/93)

1. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal Regolamento Comunale per il servizio di nettezza urbana.
2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - In misura pari al 40% della tariffa per le distanze oltre 500 metri.
3. Gli utenti situati fuori dall'area di raccolta devono comunque ottemperare a quanto previsto dal precedente Art. 2 comma 4.
4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio e per il restante periodo secondo quanto stabilito dal comma 2.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
7. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma 2.
8. Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
9. La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione del servizio o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
10. Costituisco ipotesi di grave violazione:
 - la necessità, da parte dell'utente rientrante nella perimetrazione della zona servita di conferire rifiuti in punti di raccolta distanti più di 500 metri.
 - una periodicità di raccolta ritardata di almeno 5 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento di servizio, eccettuato il ritardo causato da eccezionali eventi atmosferici.
 - una capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO (Art. 63 c. 1 D.Lgs. 507/93)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 7 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Il proprietario ha vincolo di solidarietà con il locatario, qualora la locazione non sia stata regolarmente denunciata.
2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti rifiuti di cui all'art. 2 del presente regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in modo continuativo nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

3. Il titolo dell'occupazione e della detenzione é determinato, a seconda dei casi della proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto o dal godimento di fatto.
4. Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di sei mesi, la tassa é dovuta dal proprietario.
5. L'occupante o detentore di alloggi in condominio rimane obbligato direttamente anche per le parti di uso comune suscettibili di rifiuti, ferma l'obbligazione di coloro che detengono o occupano parti in via esclusiva.
6. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote multiproprietà.
7. Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa é accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.
8. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa é fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà é prevista per legge.

CAPO II OGGETTO DELLA TASSAZIONE

ART. 7

PRESUPPOSTO DELLA TASSA - LOCALI ED AREE TASSABILI (Art. 62 c. 1 D.Lgs. 507/93)

1. La tassa é dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali, aree ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio é istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabiliti nel Regolamento del Servizio di nettezza Urbana.
2. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza della stessa la tassa é dovuta per intero anche quando nella zona in cui é attivata la raccolta dei rifiuti é situata soltanto la strada di accesso all'abitazione del fabbricato.
Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione e l'uso.
3. Sono altresì tassabili quelle aree (balconi, terrazze, cortili, piazzali o a qualsiasi uso adibiti) costituenti accessorio o pertinenza dei locali od aree principali assoggettati a tassazione, anche se destinati ad attività diversa da quella esercitata nell'edificio annesso, o non strumentale.
4. La tassa é dovuta anche nel caso i locali e le aree restino temporaneamente chiuse, purché anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura o siano provviste di allacciamento ai servizi pubblici (energia elettrica, telefono, acqua, gas).
5. La superficie tassabile é misurata sul filo interno dei muri, ovvero in riferimento alle aree sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.
6. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale sono tassate in base alla specifica superficie a tale scopo utilizzata.

ART. 8
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
(Art. 77 D.Lgs 507/93)

1. Il Comune ha istituito all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento.
2. Il tributo é dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
4. Ai fini sopraindicati si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, ove dovuto, le seguenti fattispecie:
 - Aree su cui insistono installazioni di spettacolo viaggiante;
 - Fiere e mercati non ricorrenti;
 - Vendite occasionali di qualsiasi genere;
 - Banchi di vendita in occasione di particolari festività.
5. La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuino attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.
6. La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore del 50 per cento.
7. A tali fini la maggiorazione é fissata nell'1% con arrotondamento alle 100 lire.
8. Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto.
9. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto versamento andrà effettuato sempre con il predetto modello di versamento in conto corrente postale indicando come beneficiario esclusivamente il servizio di tesoreria del Comune di Pollein essendo esclusa la possibilità di versamento effettuato al concessionario del servizio TOSAP, in caso contrario il versamento si ha per non avvenuto.
10. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni della tassa giornaliera di smaltimento:
 - a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche.
 - b) esenzioni per quelle aree occupate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive organizzate dalla APT, dalla PRO LOCO o da Associazioni di Pollein.

ART. 9
LOCALI ED AREE NON TASSABILI
(Art. 62 c.2 D.Lgs. 507/93)

Nel calcolo delle superfici indicate nell'art. 7 del presente regolamento non sono tassabili:

- A- I locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di:
- norme legislative o regolamentari;
 - ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
 - accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.
- B- I locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura (luoghi impraticabili, interclusi, in abbandono) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali:
- adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, ecc.)di servizio a fabbricati ed aree.

-nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tal uso, comprese le palestre scolastiche ed esclusi servizi e spogliatoi.

- C- Le superfici che risultano per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni e casi simili.
- D- Le superfici non utilizzate in quanto vuote di cose e persone con esclusione dei locali interni facenti parte integrante di appartamenti soggetti alla tassa.
- E- Le stalle, i fienili, tettoie, concimaie a servizio delle aziende agricole, comunque condotte e locali pertinenziali all'attività, anche situati fuori dal fondo.
- F- I locali facenti parte di ospedali e case di cura, e strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito delle norme e finalità del sistema sanitario nazionale in quanto produttive di rifiuti speciali al cui smaltimento deve provvedere il produttore.
- G- Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Il soggetto interessato alle esclusioni del presente comma punti C e D deve allegare la documentazione necessaria alla denuncia di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ove vengano a meno le condizioni di non assoggettabilità alla tassa il contribuente è obbligato a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di variazione e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute a meno le condizioni di tassazione.

ART. 10

RIDUZIONI DELLE SUPERFICI COMPUTABILI

(Art. 66 D.Lgs. 507/93)

Il computo delle superfici é ridotto:

- A- al 50% per le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite non costituenti accessori o pertinenze dei locali o delle aree assoggettabili a tassa.
- B- al 25% per le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali o delle aree assoggettabili a tassa.

ART. 11

ESENZIONI

(Art. 67 D.Lgs. 507/93)

1. Sono esclusi dalla tassa:

- A- I locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, della Comunità Montana, dell'APT, ovvero destinati ad attività gestite dal Comune direttamente o per delega o con appalto di servizio.
- B- Gli edifici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto.
- C- I locali e le aree in uso alle associazioni che ricevono contributi comunali e alle associazioni d'arma.
- D- Le scuole dell'obbligo (elementari e medie inferiori), scuole materne, asili nido, compresi i locali adibiti a servizi (refezioni, direzioni, segreterie, ecc.).
- E- L'abitazione utilizzata da persone residenti meno abbienti, titolare di sola pensione sociale e non proprietari di unità immobiliare, che ne facciano espressa richiesta.

ART. 12

CONDIZIONI PER LE ESENZIONI

1. Le agevolazioni o esenzioni dal tributo di cui agli art. 10 comma 2 e 11 comma E) sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Sindaco o di denuncia Art. 10 punto B) ed a condizione che dimostri di averne diritto.
2. Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione a condizione che la stessa venga presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio del diritto.
3. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione.
4. L'esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste o diverse disposizioni.
5. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui al successivo articolo 19 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute a meno le condizioni per l'esenzione.
6. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 27 del presente regolamento.

CAPO III TARIFFE

ART. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

(Art. 69 e 61 del D. Lgs. 507/93)

Deliberazione di tariffa.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta Comunale, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Determinazione delle tariffe.

3. Nel determinare le tariffe annuali della tassa il Comune è tenuto a coprire, con il provento della tassa, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al netto dell'importo delle agevolazioni di cui all'Art. 11, in misura non inferiore alla misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.
4. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.
5. In caso di dissesto dichiarato il Comune potrà apportare aumenti e diminuzioni oltre il predetto termine del 31 ottobre a norma delle disposizioni legislative vigenti.
6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.
7. Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, né a versare il corrispettivo ad enti terzi (Provincia, Regione).
8. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

ART. 14
COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE
(Art. 65 D.Lgs 507/93)

1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie omogenee di uso degli stessi.
2. L'unità di superficie imponibile é il metro quadrato.
3. La superficie tassabile é misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro quadrato.
5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.

ART. 15
GRADUAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le unità immobiliari, i locali e le aree comprese nelle zone di cui ai commi 1-2-3-4-5 dell'Art. 5 del presente regolamento sono suddivise in categorie omogenee, in base alla destinazione d'uso, intesa, quest'ultima, quale elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione di rifiuti in base ai criteri ed alla parametrizzazione emanandi al fine di stabilire per ogni categoria o sottocategoria.

ART. 16
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI
(Art. 68 comma 1 D.Lgs. 507/93)

"I locali e le aree esterne con l'inclusione di quelle accessorie di pertinenza dei locali assoggettabili e con l'esclusione di quelli che producono rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi non soggetti al diritto di privativa di cui all'art. 2, commi 2 e 3 sono suddivisi in 7 categorie:

A	Abitazioni private, esercizi ricettivi alberghi, collettività e convivenze
B	Scuole, istituti in genere, musei, pinacoteche, campeggi, teatri, cinema, centri sportivi, ricreativi, associazioni in genere
C	Uffici e studi professionali, uffici a servizi bancari, assicurativi e finanziari
D	Pubblici esercizi di intrattenimento e svago, esercizi di somministrazione bevande e dolci, esercizi di ristorazione
E	Commercio al dettaglio di alimenti deperibili, supermercati minimercati alimentari, fruttivendoli e ortomercati, banchi di vendita all'aperto alimentari
F	Grandi magazzini, ipermercati, centri commerciali, chioschi, banchi all'aperto non alimentari, depositi e magazzini
G	Magazzini e depositi decentrati, servizi di autorimesse, parcheggi coperti, autonoleggi, attività artigianali e industriali in genere, attività artigianali per l'igiene della persona

CAPO IV°

APPLICAZIONE DELLA TASSA - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETTENZIONE

ART. 17

PERIODO DI TASSAZIONE

(Art. 64 comma 1 e 2 D.Lgs 507/93)

1. La tassa é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa é dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed é versata dall'amministratore.

RT. 18

CESSAZIONE

(Art. 64 del D.Lgs 507/93 comma 3 e 4)

1. La cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della misura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree - sempreché le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purché le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
2. Nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa é avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa é stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

ART. 19

DENUNCE

(Art. 70 D.Lgs 507/93)

Modalità di presentazione.

1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi.
2. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'Art. 2 della legge 24/12/54 nr. 1228.
Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
3. In occasione di iscrizioni anagrafiche, o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate (pratiche urbanistiche, commerciali, agricole, tributarie, servizi sociali, vigilanza, ecc.), gli uffici comunali tutti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia e debbono segnalare immediatamente, sotto loro responsabilità all'Ufficio Tributi l'avvenuta pratica.
Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1°, in caso di omesso invito da parte del Comune.
4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le forme di esenzione o esclusione della tassa.
5. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi.

6. La dichiarazione é sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. L'Ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 20

DENUNCIA INIZIALE E CONTENUTO (Art. 70 del D.Lgs nr. 507/93 comma 1)

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro il termine massimo del 20 GENNAIO successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa.
2. L'obbligazione, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente é tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:

- A-Le generalità del contribuente;
- B-Il titolo qualificativo dell'occupazione;
- C-La data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- D-L'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala, e del numero interno;
- E-Il numero dei locali e delle aree (la loro ripartizione interna), la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
- F-Le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato;
- G-Il numero di codice fiscale;
- H-Il numero di utenza elettrica;
- I-Il numero di utenza Acqua;
- L-Ogni altro elemento chiesto dal Comune;
- M-La data di presentazione della denuncia;
- N-La data
- O-La firma

Nella denuncia presentata da Società Commerciali, Enti morali, Pubblici Istituti, Associazioni, Circoli e simili, devono risultare:

- A-La denominazione dell'Istituto;
- B-La ragione sociale o la ditta;
- C-La sede o il domicilio fiscale;
- D-Lo scopo,
- E-Le generalità ed il Codice Fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- F-La data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- G-L'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala, e del numero interno,
- H-Il numero dei locali e delle aree, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
- I-Le generalità ed il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato,
- L-Il numero di codice fiscale;
- M-Il numero di utenza elettrica;
- N-Il numero di utenza Acqua;
- O-Ogni altro elemento chiesto dal Comune;
- P-La data di presentazione della denuncia;
- Q-La data
- R-La firma.

ART. 21
DENUNCIA DI RETTIFICA E CONTENUTO
(Art. 70 D.Lgs 507/93)

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il termine massimo del 20 GENNAIO successivo alla variazione ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo.
2. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso, anche l'anno precedente.
3. La denuncia di rettifica deve contenere oltre agli elementi richiesti:
 - le generalità del contribuente risultante dalla denuncia iniziale o eventuale erede;
 - il codice meccanografico;
 - l'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia;
 - la decorrenza delle variazioni stesse;
 - ogni altro elemento eventualmente richiesto dal Comune.

ART. 22
DENUNCIA DI CESSAZIONE E CONTENUTO
(Art. 64 D.Lgs 507/93)

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente mediante denuncia, all'Ufficio Tributi.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
 - Le generalità del contribuente;
 - Il titolo qualificativo dell'occupazione o condizione dei locali e delle aree.
 - L'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del n° interno.
 - La data di cessazione.
 - Il codice meccanografico.
 - L'eventuale proprietario dei locali o delle aree.
 - La data di presentazione della denuncia.
 - La firma
 - Ogni altro elemento utile richiesto dal Comune.
 - Eventualmente il cognome e nome del subentrato nei locali o sulle aree, nei casi di cessione di attività o di variazione del titolo di proprietà.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente ha prodotto denuncia di cessazione e dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia di cui agli artt. 21,22 e 23 del presente regolamento. Nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

CAPO V
ACCERTAMENTO-CONTENZIOSO-SANZIONI

ART. 23
POTERI DEI COMUNI-MEZZI DI CONTROLLO
(Art. 71 e 73 del D.Lgs n. 507/93)

1. L'esattezza delle denunce di cui agli Artt. 21,22 e 23 del presente regolamento verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce é in facoltà del Comune:
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco o previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo,
 - richiedere ad uffici pubblici o di Enti Pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi per la rilevazione delle misure e destinazione d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione delle convenzioni previste dalla legge.
4. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'Art. 2729 del Codice Civile.

ART. 24

ACCERTAMENTO

(Art. 71 del D.Lgs n. 507/93)

- ↪ *L'accertamento della Tassa avviene in conformità a quanto previsto dall'art.71 del D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.-*
- ↪ *L'importo del Tributo, addizionali, degli accessori e delle sanzioni, viene liquidato sulla base degli elenchi dei Contribuenti soggetti a tributo dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.71 del D.Lgs.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, ed è iscritto a cura del Funzionario Responsabile di cui all'art.74 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il Tributo e, in caso di denuncia prodotta oltre il termine o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.-*
- ↪ *I predetti importi sono arrotondati all'Ente per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 o per eccesso se è superiore.-*
- ↪ *Gli importi sono riscossi mediante versamento su:-
C.C.P. intestato a Comune di POLLEIN, a seguito di spedizione di prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, nonché le modalità di pagamento.-*
- ↪ *Su istanza del Contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento il Funzionario Responsabile del Tributo può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a sei rate della somma dovuta, ed il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca della rateizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.-*
- ↪ *Nel caso di mancato versamento si procederà alla notifica di un avviso di pagamento con l'indicazione dell'importo dovuto, da versare entro 30 gg. dal ricevimento; trascorso tale termine si procederà alla riscossione coattiva entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di pagamento è stato notificato al Contribuente, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.-*

- ↪ *I rimborsi spettanti, nei casi di errore o di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo versato e non dovuto, sono disposti nei termini previsti dall'art.75 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.-*
- ↪ *La variazione dell'ammontare della Tassa, dovuta al cambio di categoria, o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai Contribuenti avvisi di accertamento.-*
- ↪ *Il contenzioso è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31.12.1992, nr.546 e successive modificazioni ed integrazioni.-*

ART. 25
RISCOSSIONE
(Art. 72 D.Lgs 507/93)

1. La riscossione della tassa é fatta mediante ruoli nominativi, ai sensi dell'Art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 nr. 43, e nei relativi Decreti di attuazione.
2. L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei dati dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 23, comma 2 del presente regolamento, é iscritto, a cura del funzionario responsabile, in ruoli principali, ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Generale per le Entrate del Ministero delle Finanze competente, entro il 15 dicembre di ciascun anno, a pena di decadenza, salvo il caso che l'iscrizione a ruolo entro tale termine non sia temporalmente possibile per avvenuta notifica dell'accertamento a ridosso della predetta rata, per cui l'iscrizione medesima va effettuata alla prima scadenza utile necessaria (15 febbraio).
3. Gli importi iscritti nei ruoli sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non é superiore a cinquecentolire o per eccesso se é superiore.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 602/73.
5. Le rate predette sono riducibili a due su autorizzazione dell'Intendente di Finanza.
6. Il Sindaco, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, può concedere per ovvi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso é comprensivo di tributi arretrati.
7. I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.
8. La ripartizione del carico é disposta su proposta del Funzionario Responsabile, con atto del Sindaco.
9. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli é riscuotibile in unica soluzione.
10. Sulle somme il cui pagamento é differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.
11. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, le disposizioni dell'art. 11, 12 escluso il 1° comma; art. 13, 18 comma 1 e 3; art. 19 comma 2; art. 20 comma 2; art. 21 comma 2; artt. 23 e 24 esclusa la 2° parte del 1° comma; artt. 25 e 26 escluso l'ultimo comma; artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del D.P.R. 602/73.
12. Si applica altresì, in quanto compatibili, le altre disposizioni del D.P.R. 602/73 e del D.P.R. 43/88.
13. Si applica l'art. 298 del R.D. 14.09.1931 nr. 1175 e successive modificazioni.

ART. 26
CONTENZIOSO
(D.Lgs. 545-546/92)

1. Alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali Regionali contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso tacito della restituzione dei tributi, sanzione pecuniaria ed interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o

rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento di ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale, in 2° grado alla Commissione Tributaria Regionale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'invalidità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
3. La parte soccombente è condannata, a norma dell'art. 15 del citato D.Lgs 546/92, a rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
4. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato in 1° grado al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale delle Entrate della Valle d'Aosta, Sezione staccata di Aosta ed in 2° grado al Ministero ove il tributo in contestazione sia superiore alle £.300.000 (€ 154,94).

ART. 27

SANZIONI

(Art. 76 del D.Lgs. 15.11.73 nr. 507)

1. Le violazioni alle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette a sanzioni.
2. Per l'omessa od incompleta denuncia originaria o di variazione, si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.
3. La soprattassa per omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20% dei tributi dovuti complessivamente, qualora, prima dell'accertamento da parte del Comune, la denuncia sia presentata rispettivamente inferiore e superiore al mese.
4. Se la denuncia originaria o di variazione è risultata infedele per oltre 1/4 della tassa effettivamente dovuta, si applica una soprattassa pari al 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
5. La misura della pena pecuniaria, da applicare, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario, o per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco da presentarsi da parte dei soggetti, si applica da un minimo di £.50.000 (€ 25,82) ad un massimo di £.150.000 (€ 77,47) a seconda della gravità di violazione.
6. Il contribuente può rivolgere motivata istanza al Sindaco nel medesimo termine previsto per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, al fine di ottenere l'eventuale riduzione o l'annullamento della pena pecuniaria ove questa risulti configurabile in una fattispecie di minor gravità non dovuta secondo il seguente schema:

-Omesso invio del questionario	£.150.000 (€ 77,47)
-Mancata esibizione di atti o documenti	£.100.000 (€ 51,65)
-Tardiva esibizione di atti o documenti	£. 70.000 (€ 36,15)
-Omessa, tardiva o inesatta indicazione dei dati contenuti in denuncia	£.100.000 (€ 51,65)
-Omissione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato	£.150.000 (€ 77,47)
7. Qualora il contribuente, con apposita istanza al Sindaco, dimostri inoppugnabilmente che gravi motivi gli hanno impedito di far pervenire al Comune gli atti e documenti richiesti, ed ottemperi alla mancanza, l'importo delle pene pecuniarie sopra indicato, può essere ridotto al minimo previsto dalla legge in £.50.000 (€ 25,82).
8. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o di un maggiore tributo, le sanzioni vengono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.
9. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto del Sindaco, da notificare entro il 2° anno successivo a quello della commessa infrazione.
10. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa, in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme previste.

11. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte del 30% nel caso in cui le pendenze vengano definite successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento, mediante l'adesione formale del contribuente all'accertamento originario o riformato dall'ufficio, entro il medesimo termine previsto per ricorrere alle Commissioni Tributarie.
12. Le sanzioni di cui sopra sono soggette a revisione annuale da parte della Giunta Comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di competenza.

ART. 28

RIMBORSI

(Art. 75 comma 1 del D.Lgs. 507/93)

1. Nei casi in cui l'ufficio comunale che ha emesso l'avviso di accertamento o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia incorso in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata una eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, o, in fine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
L'istanza di rimborso dev'essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
2. Nei casi in cui il tributo é stato riconosciuto non dovuto per avere il contribuente presentato denuncia di cessazione per l'anno di iscrizione o denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e dalla denuncia tardiva ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante o in sede di recupero d'ufficio.
La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, a pena di decadenza, entro i 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui é iscritto il tributo. A tali fini si applicano le norme del D.P.R. 602/73.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto é disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente: la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 2 anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applica l'interesse semestrale del 7% a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

ART. 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 74 del D.Lgs 507/93)

1. Il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il Funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone il rimborso ed iscrive i tributi a ruolo.
3. Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario prescelto entro 60 giorni dalla nomina.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

(Art. 79 del D.Lgs. n. 507/93)

1. In prima applicazione della presente normativa si fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo nr. 507/93 art. 79, successivamente modificato con il D.L. 162/95 art. 17, e dal Decreto Legge 530/94, art. 20.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 79 commi 3,4,5 e 6 del Decreto Legislativo 15.12.1993 nr. 507 e riportate nel presente regolamento entreranno in vigore nei termini stabiliti dal Decreto Legge 530/94.

ART. 31
ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni altro atto regolamentare e normativo in generale precedentemente adottato in questo Comune nella materia di cui trattasi.

ART. 32
ADEMPIMENTI

1. Il presente regolamento dopo l'approvazione della CO.RE.CO. deve essere trasmesso entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro 6 mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 33
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dopo averne dato notizia alla cittadinanza tramite manifesti.

